



Città di Cossato

# CITTA' DI COSSATO

## PROVINCIA DI BIELLA

### AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA

#### Servizi Amministrativi e Servizi Demografici

#### DETERMINAZIONE N. 1306 del 19 dicembre 2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SERVIZIO INFORMATICO (ASSISTENZA E HOSTING APPLICATIVI SIPAL PER PRIMO SEMESTRE 2026 E ASSISTENZA E HOSTING AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2026) – CIG B9B8931138**

Il sottoscritto, Dr. Gabriele BORETTI, in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi e Demografici,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 341 in data 31 marzo 2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 332 in data 31 marzo 2025 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Dato atto che, con determinazione n. 512 del 16/05/2025, veniva disporre proroga del contratto in corso con la società Maggioli Spa, ad oggetto la fornitura dei software applicativi per gli uffici comunali e i servizi a esso collegati, avvalendosi della clausola specificamente prevista, disponendo la prosecuzione delle attività sino al 31 dicembre 2025 alle condizioni prestazionali esistenti e risultanti dalla rideterminazione dell'affidamento con riduzione delle prestazioni e del corrispettivo nei limiti di variante del quinto obbligo;

Posto che, con determinazione n. 576 del 06/06/2025, si affidava fino al 30/06/2028 alla ditta Siscom SpA la fornitura di nuovi software applicativi per gli uffici comunali e servizi collegati;

Dato atto che tale appalto contempla anche la migrazione dei dati gestiti con il precedente appaltatore, società Maggioli SpA, inclusi quelli afferenti il portale di amministrazione trasparente;

Ritenuto necessario, al fine della buona riuscita delle attività di migrazione, avvalersi della possibilità di mantenere la visualizzazione dei dati nell'anno 2026, al fine di condurre le opportune verifiche sull'attività di migrazione condotta dall'appaltatore subentrante e di

garantirsi, in particolare, i necessari controlli sul modulo del personale, in esercizio con il gestionali Sipal di Maggioli SpA fino al 31/12/2025;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti persegono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*;
- l'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *"Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti"*;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *"Il contratto e la sua stipulazione"*;
- l'art. 1 comma 2 dell'allegato 1.4 (richiamato dall'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023), il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore € 40.000,00 siano esentati dall'applicazione dell'imposta di bollo;
- l'art. 48 rubricato *"Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;
- l'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023 che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;
- l'art. 50 del D. Lgs 36/2023 rubricato *"Procedure per l'affidamento"* il quale prevede:
  - al comma 1 *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b), affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di*

*documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, in base al quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- l'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede:

al c. 1 che “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

al c. 6 che “*Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)”;*

- le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha innalzato il suddetto limite da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 rubricato “*Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento*”;
- l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 secondo cui “*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;

- l'art. 1, comma 512, della L. 208/2015 che dispone l'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico (MePA) o di altri strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione della P.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici di qualsiasi importo;

- l'art. 49 comma 6 secondo cui “è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Visto il vigente “Regolamento comunale dei contratti pubblici, in attuazione al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii” della Città di Cossato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2025 e richiamato, in particolare, il di esso art. 9 “Acquisizione di appalti sottosoglia comunitaria, nei limiti di qualificazione” il quale, al comma 3, prevede che: “L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

- a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici. Deve essere sempre verificata e attestata la congruità del prezzo;
- b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Deve essere sempre verificata e attestata la congruità del prezzo ....”;

Visto altresì l'art. 15 del suddetto regolamento comunale recante “disciplina specifica di applicazione del principio di rotazione”, in particolare:

- il comma 6 laddove prevede che” Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00, è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:
  - particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative o di complementarietà, intendendo con ciò l'esigenza di coerenza estetica e/o funzionale;
  - circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
  - particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
  - casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”;
- il comma 10, laddove si precisa che “La deroga all'applicazione del principio di rotazione dovrà essere sempre congruamente motivata, salvo per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro. Si considera che tale valore di € 5.000,00, in caso di più affidamenti consecutivi allo stesso OE di valore singolarmente inferiore a € 5.000,00, non può essere mai superato in forza degli affidamenti successivi, a meno che l'affidamento successivo non avvenga successivamente a mesi 12 dal precedente, nei confronti del medesimo OE”;

Rilevato che, in applicazione dei citati principi e criteri stabiliti, il valore economico del servizio in oggetto è stimato essere inferiore alle soglie di rilevanza europea e non si accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tale da dover seguire le procedure di affidamento ordinarie;

Ritenuto che, in considerazione della natura e del valore economico della fornitura in oggetto e di quanto premesso, sia pertanto consono procedere mediante affidamento diretto a mezzo MEPA, disposto autonomamente dal Comune di Cossato, quale stazione appaltante, sussistendone le previste condizioni;

Vista la RDO su MEPA n. 5890849 con la società Maggioli SpA;

Ritenuto di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., trattandosi di procedura per la quale è consentito l'affidamento diretto, secondo quanto infra indicato:

Fine del contratto	Servizio informatico così composto: - assistenza e hosting su tutti gli applicativi Sipal già attualmente in uso dal 01/01/2026 al 30/06/2026: euro 2.000 oltre IVA; - assistenza e hosting amministrazione trasparente dal 01/01/2026 al 31/12/2026: euro 2.000,00 oltre IVA
Oggetto del contratto	Servizio informatico
Forma	Elettronica su MEPA, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023, una volta acquisita l'efficacia della presente determinazione
Clausole ritenute essenziali	Contenute nel presente atto nonché nella RDO su MEPA richiamata e relativa documentazione nonchè nelle clausole contrattuali scambiate a mezzo PEC con la ditta interessata una volta acquisita l'efficacia della presente determinazione
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto tramite MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ritenuto il metodo più adeguato in considerazione dell'importo e delle caratteristiche della fornitura
Aggiudicatario appalto	Maggioli SpA, C.F. 06188330150 e P. IVA 02066400405, con sede in Via del Carpino n 8 a Santarcangelo di Romagna (RN)
Importo complessivo del contratto	€ 4.000,00 oltre IVA di legge
CIG	B9B8931138
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini. Codice alfanumerico CNEL: G011
CPV principale	72400000-4 Servizi di Internet

Periodo di appalto	Primo semestre 2026 per il mantenimento dei dati su Sipal-anno 2026 per amministrazione trasparente
Principio di rotazione	Derogabile in considerazione del valore di appalto e della specificità della prestazione richiesta; in ogni caso applicato con riguardo allo specifico CPV in esame, poiché in riferimento al principio di rotazione degli affidamenti enunciato all'art. 49 del Codice e del vigente regolamento comunale dei contratti pubblici, l'appaltatore non si configura quale contraente uscente di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi, identificato mediante CPV
RUP	Gabriele Boretti (Responsabile Servizi Amministrativi e Demografici)
Garanzie (provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016)	Non richieste
MePA	Applicato
Obbligo di cui all'art. 26, comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/08, posto in capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante l'elaborazione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (DUVRI)	Non necessario

Ritenuto, in considerazione del valore dell'appalto e di quanto premesso, di poter approvare l'offerta richiamata e affidare conseguentemente alla ditta Maggioli SpA la fornitura in oggetto, ritenuta idonea per le esigenze dell'ente, in ossequio dei principi fondamentali di efficacia e efficienza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che:

- la società Maggioli SpA risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come certificato dal DURC on line prot. INPS\_47472833 del 18/09/2025, attestante la regolarità contributiva della società suddetta (scadenza validità 16/01/2026);
- non risultano annotazioni a carico della suddetta società sul casellario delle imprese ANAC che comportino l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- la suddetta società risulta iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa in capo alla società suddetta;
- che l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della L. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) e pertanto non è necessario verificare l'iscrizione nella White List della Prefettura;
- il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla società Maggioli;

Fatte salve ulteriori possibili verifiche, anche tramite il FVOE, da disporre ai sensi degli art. 16 e seguenti del vigente “Regolamento comunale dei contratti pubblici, in attuazione al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii” della Città di Cossato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2025;

Ritenuto di provvedere pertanto all’aggiudicazione a favore della società Maggioli SpA considerato che:

- l’offerta economica è risultata congrua;
- dalle verifiche effettuate non risultano irregolarità ostante;

Dato atto che:

- all’esecutività del presente atto si provvederà all’invio tramite all’invio tramite MEPA della stipula;
- la stipula tramite MEPA avrà valore di contratto ai sensi della normativa vigente;
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l’appalto in oggetto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in considerazione dell’oggetto di affidamento;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione della fornitura in oggetto, in considerazione del valore economico delle stesse e dell’affidabilità della ditta aggiudicataria;
- ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 70 del 11 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la Deliberazione G.C. n. 231 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

Accertata la conformità all’art. 41 dello Statuto ed all’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l’art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;

- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Gabriele BORETTI, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte del medesimo soggetto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare i documenti predisposti ai fini della definizione delle modalità di espletamento del servizio in oggetto, di cui alla trattativa MEPA RDO n. 5890849, costituiti da: disciplinare; dichiarazione sostitutiva del fornitore debitamente compilata e firmata digitalmente relativa a insussistenza clausole di esclusione ex art. 52, 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, tracciabilità dei pagamenti, presa visione codici di comportamento, pantoufage, dichiarazione sul conflitto di interessi, informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali per le verifiche di rito, altre dichiarazioni generali; preventivo; offerta; offerta economica generata dal sistema; documentazione varia prodotta dall'appaltatore).
- 3) Di affidare il servizio informatico in oggetto tramite affidamento diretto su MEPA (RDO n. 5890849), alla società Maggioli SpA, C.F. 06188330150 e P. IVA 02066400405, con sede in Via del Carpino n 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), dietro il corrispettivo di € 4.000,00 oltre IVA di legge, per le motivazioni specificate in premessa.
- 4) Di impegnare a favore della società Maggioli SpA, con sede legale a Santarcangelo di Romagna, C.F. 06188330150, la somma complessiva di Euro 4.000,00 così imputata:

IMPORTO	CAP / ART	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIBIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 4.880,00	129/99	CED - PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	01 08 1 103 01.3	2026

- 5) Di dare atto che:
  - il CIG dell'affidamento è B9B8931138 richiesto tramite MEPA in combinazione con PNCP;
  - l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
  - il contratto conseguente al presente provvedimento verrà sottoscritto con la ditta affidataria tramite MEPA, non soggetto ad imposta di bollo;

- verranno comunicati alla società incaricata della fornitura l'affidamento del servizio unitamente agli estremi dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, e il CIG assegnato al servizio affidato.

6) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa e della regolarità contributiva.

7) Di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, il presente atto sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di Anac e di questa con la piattaforma telematica di negoziazione Mepa di Consip Spa.

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9) Di dare atto che il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte del medesimo soggetto.

10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

11) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione, per chi vi abbia interesse, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

GB/gb

IL RESPONSABILE  
Servizi Amministrativi e Demografici  
Gabriele BORETTI\*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.